

Rimini 6 novembre 2019

**DELIBERA ASS 5/2019**

**Oggetto: Approvazione *Position paper* "Controlli programmati AIA e preavviso al Gestore".**

**L'ASSEMBLA DEI SOCI**

**RICHIAMATO** l'art .3 dello Statuto di AssoArpa rubricato "Scopi associativi" dove è definito, tra l'altro, che l'Associazione si propone di rappresentare le Agenzie associate anche mediante l'elaborazione di documenti di analisi e position paper, nei rapporti con ogni soggetto ed organo istituzionale di livello nazionale, quale ad esempio il Parlamento e le relative Commissioni, la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali, l'ARAN ed i rispettivi Comitati di Settore;

**RICHIAMATO** il Programma annuale delle attività 2019, approvato con delibera dell'Assemblea dei soci n. 3/2018 del 12 dicembre 2018, nel quale è stabilito che *"tutti gli Organi dell'Associazione, ogni Associato e Gruppo di lavoro sono impegnati a perseguire gli scopi statuari svolgendo le attività e iniziative previste e approvate dall'Assemblea nell'ambito del Programma di attività e a conseguire i rispettivi obiettivi/risultati attesi nel rispetto dei tempi e nei costi preventivati"*;

**VISTO** il documento "*Controlli programmati AIA e preavviso al Gestore*", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, predisposto dall'Area C "*Governance*" – Gruppo di Lavoro C1 *tematiche giuridiche e istituzionali* ed avente ad oggetto la definizione di una posizione comune di AssoArpa sulle modalità attraverso le quali rendere al gestore il preavviso sull'effettuazione delle visite di controllo programmato AIA;

**VISTA** l'urgenza di adottare il citato documento al fine sottoporlo al Consiglio del Sistema Nazionale affinché, per il tramite dei coordinatori dei TIC 2 e 6, sia posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute per la discussione ed approvazione di un atto di indirizzo SNPA;

**ATTESO** che il documento è stato discusso nell'ambito dell'Assemblea tenutasi in data 06 novembre 2019 presso la sede della Provincia di Rimini, sala Buonarrivo in Corso d'Augusto n. 231;

**SENTITA** la illustrazione del documento in oggetto da parte del Presidente;

**PRESO ATTO** del consenso unanime espresso dell'Assemblea dei soci

con voti unanimi

**DELIBERA**

- DI FARE PROPRIO e APPROVARE** il documento "*Controlli programmati AIA e preavviso al Gestore*", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;


**AssoArpa**  
**Associazione tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente**

2. **DARE MANDATO** al Presidente e al Segretario di curare ogni adempimento conseguente l'adozione della presente delibera.

Rimini 6 novembre 2019

IL PRESIDENTE

*Dott. Giuseppe Bortone*



IL SEGRETARIO

*Dott. Giancarlo Marchetti*



AssoArpa

Assemblea, Rimini 6 novembre 2019

§ § §

## Controlli programmati AIA e preavviso al Gestore

### 1. Quadro normativo europeo e nazionale

Fin dalla Raccomandazione 331/2001/CE l'Unione Europea ha richiesto agli Stati membri che le attività di ispezione ambientale siano oggetto di pianificazione e programmazione, individuandone i criteri minimi e le forme di pubblicità allo scopo di armonizzare e rinforzare le diverse normative nazionali.

Nel nostro ordinamento la tipologia e la programmazione dei controlli presso le installazioni soggette ad AIA, come noto, è disciplinata nel Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.

In particolare, è già fra i contenuti dell'autorizzazione che l'art. 29-sexies comma 6 disciplina la necessaria indicazione della modalità e della frequenza dei controlli (*"Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3."*).

L'AIA deve infatti contenere un piano di monitoraggio e controllo il quale è parte integrante dell'autorizzazione e regola le verifiche che devono essere effettuate sia dal gestore (autocontrolli) sia dall'ente di controllo, specificando i metodi e la frequenza di misurazione degli inquinanti, i fondamentali parametri dei processi di produzione, i sistemi di abbattimento e la relativa metodologia di valutazione.

La tematica trova poi specifica disciplina nel successivo art. 29-decies il quale distingue, rispettivamente al comma 3 e al comma 4, i controlli ordinari da quelli straordinari.

**I controlli ordinari** sono caratterizzati dall'essere previsti e programmati nell'autorizzazione e dall'addebito dei relativi oneri a carico del gestore. Tali ispezioni devono riguardare:

- a) il rispetto delle condizioni dell'AIA;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al *rispetto dei valori limite di emissione*;
- c) l'ottemperanza agli obblighi di comunicazione in capo al gestore.

Il comma 4 distingue invece i casi in cui l'autorità competente, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie destinate allo scopo, disponga ispezioni straordinarie sugli impianti soggetti ad AIA.

**Le visite ispettive straordinarie**, per loro natura, non seguono una preventiva programmazione e sono condotte senza preavviso ai fini della verifica di ottemperanza a diffide o a specifiche condizioni di monitoraggio impartite nell'ambito di un controllo, ovvero in caso di particolari eventi. Possono essere infatti determinate da una specifica richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o dell'Autorità Competente o a seguito di segnalazioni da parte di cittadini.

La riforma dell'AIA operata dal D.Lgs. 46/2014 ha riguardato anche i controlli in esame, prevedendosi che la programmazione debba tenere conto di un piano di ispezione ambientale a livello regionale come definito nel nuovo comma 11-bis) dell'art. 29- decies:

*"... le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 devono essere definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:*

- un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- un registro delle installazioni coperte dal piano;
- le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo

*possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;*

*- se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione”.*

Il riferimento principale per le modalità di programmazione dei controlli ordinari diviene quindi il Piano regionale delle ispezioni, in base al quale dovranno essere redatti i piani di monitoraggio e controllo dei singoli impianti autorizzati.

Gli aspetti ambientali e le emissioni oggetto di controllo durante l'ispezione programmata sono quindi indicati nell'AIA, che specifica in maniera esplicita caso per caso anche la necessità di campionamenti o analisi in sito, secondo le frequenze stabilite dalla programmazione triennale dei controlli e nella conseguente programmazione operativa annuale.

La necessità di pianificazione e la centralità del piano delle ispezioni approvato a livello regionale trovano conferma e ulteriore specificazione nel **DM 6 marzo 2017, n. 58** che, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/06, fissa le modalità e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda.

In particolare, per quanto interessa in questa sede, l'Allegato VI al Decreto individua le modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli, prevedendo espressamente che:

**"Ferma restando la facoltà per l'autorità di controllo di fissare autonomamente, di concerto con il gestore, la data di ciascuna visita in sito, il numero delle visite in sito effettuate annualmente da parte dell'ente di controllo, nonché il numero e il tipo degli eventuali prelievi, analisi e misure da condurre nel corso di ciascuna visita in sito da parte dell'ente di controllo, deve essere preventivamente determinato, ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in coerenza con la programmazione a livello regionale di cui all'articolo 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ciò anche al fine di poter predeterminare con certezza la tariffa annualmente dovuta per tali attività".**

Il decreto ministeriale, innanzitutto, conferma l'interpretazione in base alla quale l'autorità di controllo è obbligata a fissare preventivamente il numero delle visite da effettuarsi ogni anno nonché il numero e il tipo di eventuali prelievi da effettuare.

Tale previsione, oltre a recepire le indicazioni legislative sopra illustrate, risponde anche all'esigenza di predeterminare l'importo della tariffa annuale dovuta dal gestore per tali attività.

È invece espressamente lasciata all'autonomia tecnico organizzativa dell'ente la scelta circa la specifica data dell'anno in cui effettuare la visita ispettiva. Da ciò potrebbe conseguire che le Agenzie, le quali agiscono in questo caso per conto dell'Autorità competente come Organo tecnico della stessa, abbiano la facoltà di preavvisare o meno il Gestore della data di avvio di una visita ispettiva.

Tuttavia, una diversa – forse più attenta – lettura dell'inciso in questione rivela che l'autorità di controllo è certo libera di individuare la data in cui svolgere il controllo programmato ma in ogni caso tale data andrà individuata “di concerto con il gestore”, dunque informandolo preventivamente, per il tramite dell'Agenzia di riferimento, dello svolgimento di un controllo ordinario.

## **2. Posizione comune di AssoArpa**

Nel rispetto della sfera di autonomia e delle specificità istituzionali di ogni singola Agenzia, e riconosciuta la necessità che su una tematica come quella qui esaminata intervenga anche un pronunciamento formale del Consiglio del Sistema di cui all'art. 13 della Legge n. 132/2016, appare opportuno fornire la seguente posizione comune di AssoArpa sull'opportunità di comunicazione preventiva al gestore della data dei controlli ordinari oggetto di programmazione.

L'attività di vigilanza ambientale AIA, come visto, soddisfa una duplice esigenza: da un lato, è volta ad accertare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni ambientali fissate negli atti autorizzativi rilasciati dalle Autorità competenti; dall'altro, si propone come strumento di informazione, promozione e rafforzamento della conformità degli

impianti controllati alla normativa ambientale.

Se nel caso delle ispezioni straordinarie, per loro natura svolte “a sorpresa”, emerge in modo più spiccato la prima finalità (*latu sensu* sanzionatoria), i controlli ordinari, fatto salvo ovviamente l’obbligo di procedere nei confronti di situazioni di non conformità penale o amministrativa, possono invece svolgersi con una maggiore attenzione alle esigenze di collaborazione fra autorità e soggetti controllati, allo scopo di agevolare la verifica del rispetto complessivo delle prescrizioni ambientali impartite.

Nel caso dei controlli programmati AIA si ritiene quindi di promuovere l’interpretazione del DM 58/2017 per cui, ferma la possibilità per l’autorità di controllo di scegliere autonomamente la data della visita ispettiva ordinaria, tale scelta debba comunque avvenire “di concerto con il gestore”, dunque attraverso una comunicazione di preavviso.

In termini operativi, il preavviso potrà essere formalizzato (come di fatto già avviene in molte agenzie) attraverso l’invio da parte dell’Agenzia territorialmente competente al Gestore dell’impianto, e per conoscenza all’Autorità che rilascia l’autorizzazione, di una lettera a firma del dirigente competente che indichi la data di effettuazione del controllo programmato.

Con tale comunicazione, inviata non prima di 5 o 10 giorni dalla data della visita, è facoltà trasmettersi una check-list della documentazione che il gestore dovrà mettere a disposizione in sede di sopralluogo. Non verrà invece in nessun caso fornito preavviso sulla data di effettuazione di campionamenti o altri accertamenti tecnici, i quali potranno essere eseguiti prima, durante o dopo la visita programmata AIA.

**AssoArpa propone quindi al Consiglio del Sistema Nazionale di porre, per il tramite dei coordinatori dei TIC 2 e 6, all’ordine del giorno di una delle proprie prossime sedute la discussione e l’approvazione di un atto di indirizzo SNPA che disciplini, sulla base delle considerazioni sopra espresse, le modalità attraverso le quali rendere al gestore il preavviso sull’effettuazione delle visite di controllo programmato AIA.**

